

Possibile utilizzare personale non iscritto negli elenchi prefettizi a supporto degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Il DM 24 novembre 2016 ha previsto la possibilità di utilizzare personale non iscritto negli elenchi prefettizi a supporto degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, subordinandola alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa territoriali di attuazione dell'accordo quadro nazionale del 21 giugno 2016. Tale posizione è stata ribadita nella recente circolare n. 557/PAS/U/015764/10089.D, del 30 Ottobre 2017.

Nota ai Presidenti Provinciali

Caro Presidente ,

ti comunico che il Ministero dell'Interno, rispondendo ad un quesito posto dalla Questura di Savona, ha ribadito la possibilità di utilizzare personale non iscritto negli elenchi prefettizi a supporto degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, subordinandola alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa territoriali di attuazione dell'accordo quadro nazionale del 21 giugno 2016.

E' necessario che tale personale risulti in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore del locale di intrattenimento o con il titolare dell'istituto di vigilanza od investigazione.

Tali accordi dovranno prevedere modalità e tipo di evento nel quale possono essere impiegati, il numero massimo in percentuale utilizzabile in rapporto al numero degli addetti iscritti nonché i requisiti minimali personali. (cfr. art. 11 tulps - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Risulta altresì necessario comunicare preventivamente al questore il numero degli addetti da utilizzare.

Ti ricordo infine che l'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere l'attività di "addetto alla sicurezza" in tutto il territorio nazionale.

La posizione sopra riportata è stata altresì recentemente ribadita dallo stesso Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale - rispondendo ad un quesito della Questura di Savona.

Ti sollecito pertanto, qualora non avessi ancora proceduto a sottoscrivere il protocollo territoriale ad attivarti prontamente per giungere quanto prima alla firma del medesimo.

Nell'evidenziarti che la segreteria nazionale è a Tua disposizione per ogni ulteriore approfondimento, Ti saluto cordialmente.

Maurizio Pasca